



COMUNE DI RENATE

Provincia di Monza e della Brianza

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

n. **21**

in data **26/06/2026**

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TRIBUTO PUNTUALE (TARIP) DA APPLICARE PER L'ANNO 2026.

Adunanza straordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

L' anno duemilaventisei addì ventisei del mese di giugno alle ore 21:00
nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome Nome	Presenza	Assenza
1	ZOIA CLAUDIO	X	
2	TERENGHI MARIA ANGELA	X	
3	MOLTENI MARIO	X	
4	ANNONI MICHELE	X	
5	MANGANINI FABIO GIUSEPPE	X	
6	VIGANO' CATERINA MARIA	X	
7	PANZERI ANDREA	X	
8	RIGAMONTI FABIO	X	
9	BONFANTI ALICE	X	
10	ALLERA VINCENZO	X	
11	VENEZIA CALOGERO ANTONIO	X	
12	ISELLA ALDO		X
13	RONCARI LUISA	X	

Partecipa alla seduta il **Dott. Ivan Roncen** Segretario comunale.

Il sig. **Zoia Claudio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI TRIBUTO PUNTUALE (TARIP) DA APPLICARE PER L'ANNO 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;

- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)” e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che per l'ambito territoriale del Comune di Renate le funzioni di Ente territorialmente competente, come definito dall'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, sono svolte dall'Ente stesso;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un totale delle entrate tariffarie massime di € 476.853,00; tenendo conto del limite massimo di crescita, di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, del 1,79 %;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO ATTO della procedura di validazione del piano finanziario elaborato in sinergia con la società gestore del Servizio di Igiene Urbana, Gelsia Ambiente S.r.l., la quale ha predisposto il cd. “*PEF grezzo*,” inviato all'Ente con prot. n. 3356 del 08/05/2026, ed insieme sottoposti a validazione a cura di società terza secondo normativa, come trasmessa con prot. n. 4292/2026 del 19/06/2026;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 22/02/2024 con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina della nuova tassa sui rifiuti TARI Tributo Puntuale”;

VISTI in particolare:

- l'art. 12 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la Tari Tributo Puntuale basa la sua determinazione secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 652, della Legge 27 n.

147/2013 e s.m.i.;

- l'art. 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce la modalità di articolazione della tassa rifiuti tributi puntuale nelle sue componenti fissa e variabile;
- l'art. 14 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce le modalità di calcolo della tassa per utenze domestiche nelle sue componenti parte fissa e parte variabile;

DI SPECIFICARE che, per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono sul territorio e per bilanciare l'attribuzione della parte variabile, sia per utenze domestiche che non domestiche, viene incluso nella parte fissa della variabile un "volume minimo" a carico di ciascuna utenza, determinato da un numero massimo di sacchi blu a disposizione per l'anno 2026 al costo di €. 1,20 cad., come da tabella allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/06/2026 ad oggetto: "Approvazione Piano Economico Finanziario della tassa rifiuti (TARI) relativo agli anni 2026-2029 predisposto ai sensi delle deliberazioni dell'autorità di regolazione ARERA";

VISTI, l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2026/2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RITENUTO di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2026, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

70% utenze domestiche;

30% utenze non domestiche;

RITENUTO di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell' Allegato A "Tariffe TARIP 2026 – Utenze domestiche" e Allegato B "Tariffe TARIP 2026 – Utenze non domestiche", quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI STABILIRE per l'anno 2026 il pagamento della tassa rifiuti in 2 rate con scadenze 31 luglio

2026 - e 30 novembre 2026, dando atto che per i successivi anni le scadenze saranno quelle previste dal Regolamento e precisamente 31 maggio e 30 novembre;

DI STABILIRE che per l'anno 2026, la parte variabile della tariffa TV2 inerente alla parte degli eventuali sacchi eccedenti rispetto ai minimi, verrà emessa in un'unica soluzione con la rata di acconto dell'anno 2027;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che la presente deliberazione, con la quale si approvano le tariffe del tributo sui rifiuti (TARIP) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 2021/2011, ovvero mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 (T.U.B.R.), il riconoscimento del bonus sociale deve avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile;

TENUTO CONTO inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 2025 è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2026;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola all'assessore Molteni, il quale illustra il contenuto della proposta avvalendosi della proiezione di slides a favore dei presenti e di quanti seguono da remoto il consiglio. Il Consigliere Venezia chiede alcuni chiarimenti sull'applicazione delle regole di determinazione della tariffa. L'assessore Molteni risponde.

VISTO l'esito della votazione espressa in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti: n. 9 voti favorevoli, n. 0. contrari e n. 3. astenuti (Allera, Venezia, Roncari);

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI DARE ATTO che il piano economico finanziario del servizio gestione rifiuti PEF TARI 2026-2029, elaborato ai sensi del metodo MTR-3 come previsto dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26/02/2026 per l'anno 2026 prevede costi totali pari ad €. 476.853,00 di cui:
 - €. 264.080,00 per la parte fissa;
 - €. 212.773,00 per la parte variabile, di cui €. 183.163,00 variabile TV1, €. 29.610,00 per la parte variabile TV2;
3. DI APPROVARE le Tariffe TARIP per l'anno 2026 come riportate nell'allegato "A" "Tariffe TARIP 2026 – Utenze domestiche" e nell'allegato B "Tariffe TARIP 2026 – Utenze non domestiche";
4. DI APPROVARE gli svuotamenti minimi a carico di ogni singola utenza, come previsti nell'allegato "C -Tabelle minimi";
5. DI DARE ATTO che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante le "quote variabili TV1 e TV2";
6. DI DARE ATTO che alle tariffe TARIP devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza e della Brianza, nella misura del 5%;
 - le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a* e *UR3,a* pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
7. DI STABILIRE per l'anno 2026 il pagamento della tassa rifiuti nelle sue componenti fissa e variabile, in 2 rate con scadenze 31/07/2026 e 30/11/2026, dando atto che la parte variabile della tariffa TV2 inerente gli eventuali svuotamenti eccedenti, verrà emessa in un'unica soluzione con la rata di acconto dell'anno 2027;
8. DI DARE ATTO che per i successivi anni le scadenze saranno quelle previste dall'art. 32 commi 3 e 4 del Regolamento per la disciplina della nuova tassa sui rifiuti TARI Tributo Puntuale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 22/02/2024;
9. DI TRASMETTERE le tariffe TARI per l'anno 2026 ed i documenti ad esse allegati ad ARERA;
10. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
11. DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione di n. 9 voti favorevoli e 3 astenuti (Allera, Venezia, Roncari), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D. Lgs.267/2000.

delibera di C.C. n. 21 del
26/06/2026

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Inoltre si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL SINDACO
Zoia Claudio

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e smi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ivan Roncen

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e smi